

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 11012/2026
Roma, lì, 23/03/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

ALDO ACETO - Presidente -
ALESSIO SCARCELLA
ANTONIO CORBO
ALBERTO GALANTI
SILVIA BADAS - Relatore -
ha pronunciato la seguente

Sent. n. sez. 84/2026
CC - 16/01/2026
R.G.N. 35348/2025

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 18/09/2025 del Tribunale della Libertà di Palermo
Udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesca Costantini che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Letta la memoria del difensore avv. [REDACTED] che ha insistito per l'accoglimento
del ricorso.
Si è proceduto con trattazione cartolare.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18 settembre 2025 il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice di appello avverso i provvedimenti *de libertate*, ha applicato a [REDACTED] la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due giorni alla settimana, nonché, congiuntamente, la sospensione dall'esercizio dell'ufficio di agente della polizia penitenziaria per la durata di un anno, In relazione al reato di cui all'art. 378 cod. pen. commesso all'interno della Casa Circondariale di [REDACTED] consistito nel rivelare a Due detenuti che erano in corso attività di intercettazione all'interno dell'istituto, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero contro l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 7 luglio 2025, che, aveva escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza così come di esigenze cautelari da salvaguardare.

1.1. Ad avviso del Tribunale, il compendio indiziario era certamente adeguato a ricostruire la vicenda in contestazione delineando con chiarezza non soltanto l'esistenza di inappropriati rapporti di confidenza tra guardie e detenuti, come ritenuto dal GIP nell'ordinanza gravata, ma anche le contestate condotte di favoreggiamento poste in essere dal [REDACTED] a vantaggio dei detenuti [REDACTED] e [REDACTED] - dei quali il primo certamente indagato per illecita detenzione e trasporto all'interno del carcere di sostanze stupefacenti - deponendo univocamente in tal senso, la inequivoca conversazione registrata il 18 gennaio 2024 tra il [REDACTED] e altro detenuto, nel cui corso il primo riferiva testualmente che [REDACTED] era venuto ad avvisarlo che «al quarto piano c'erano le microspie ... le intercettazioni», specie se unita alla considerazione: del particolare rapporto fra detto detenuto e il ricorrente, che pochi giorni prima, come risulta dalla conversazione intercettata al 31 dicembre 2023, si era recato nottetempo presso la cella di [REDACTED] - di cui l'indagine aveva acclarato la

Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8027a563744127 - Firmato Da: ALDO ACETO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2f557baedc2c5cfa
Firmato Da: SILVIA BADAS Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37c9a48ab8b8a577



supremazia criminale all'interno dell'istituto - per chiedergli protezione, temendo per la propria incolumità a seguito delle minacce di aggressione provenienti d'altro detenuto; della preoccupazione del [REDACTED] per la possibile collocazione delle telecamere anche nelle docce, luogo ove abitualmente avvenivano gli scambi illeciti di droga e telefoni cellulari. Analogamente, doveva ritenersi indicativa di un quadro di favoreggiamento una breve conversazione del 4 ottobre 2023, tra [REDACTED] e il detenuto [REDACTED] che, con un linguaggio volutamente vago e allusivo, era stato avvisato del fatto che non fosse il caso di stare nel box.

1.2. Era inoltre concreto e attuale il pericolo di reiterazione criminosa, reso evidente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, tenuto conto dell'ampiezza e sistematicità dei contatti riservati con detenuti di elevato spessore criminale, della disinvoltura con la quale il ricorrente aveva fornito informazioni idonee a vanificare l'attività di indagine, elementi tutti dimostrativi della capacità di inserirsi in circuiti deviati, avuto infine riguardo al contesto relazionale consolidato, caratterizzato da confidenza e reciproca protezione, e alla funzione istituzionale ricoperta dal [REDACTED] in grado di offrire occasioni quotidiane di contatto con detenuti e accesso a informazioni riservate. Pertanto le misure cautelari richieste erano certamente proporzionate e necessarie per prevenire il rischio di nuove condotte della stessa specie.

2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato ha affidato le proprie doglianze a due motivi.

2.1. Con il primo, articolato, motivo ha dedotto la violazione degli articoli 49 e 378 cod. pen., 273, commi 1 e 1 bis e 192 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza di una condotta inquadrabile nella fattispecie del favoreggiamento e il correlato vizio di motivazione, quanto alla gravità indiziaria, affermata in violazione dei criteri di valutazione degli indizi.

2.1.1. Sotto il primo profilo, premesso che nella stessa richiesta di applicazione delle misure cautelari era stato escluso il coinvolgimento del ricorrente in specifici episodi di introduzione in carcere di generi vietati affermando la ricorrenza di soli comportamenti inopportuni ma tuttavia non costituenti reato, si assume che la breve comunicazione del 4 ottobre 2023 sarebbe in concreto inidonea a integrare la fattispecie di cui all'articolo 378 cod. pen. e comunque a superare la soglia minima di punibilità, con conseguente violazione dell'art 49 cod. pen., in quanto, rivolta al solo detenuto [REDACTED] non essendo invece dimostrato: che al [REDACTED] sia mai giunta alcuna informazione proveniente dal [REDACTED] riguardo alle intercettazioni in corso e che ciò abbia determinato un concreto intralcio, anche potenziale, alle indagini in corso, determinando un'alterazione del contesto fattuale; osservato in proposito che la frase intercettata risulta innegabilmente polisemica e che, nel dubbio, deve essere attribuito il significato più favorevole all'imputato; che del vero, elemento rilevante sotto il profilo dell'elemento soggettivo, non risulta minimamente indagata la pregressa conoscenza dell'attività in indagine in corso e del suo bersaglio da parte del ricorrente, al corrente soltanto della presenza degli strumenti di captazione. Oltretutto sarebbe contraddittorio attribuire alla frase netta rivolta dal [REDACTED] al [REDACTED] («Che c'è? Non ci puoi stare dentro al box») il crisma di un'espressione e ambigua e allusiva.

2.1.2. Si assume altresì la carenza di gravità indiziaria non potendo essa univocamente trarsi dalle conversazioni valorizzate dal Tribunale sia singolarmente che a seguito di una valutazione unitaria, con conseguente violazione degli articoli 273, commi 1 e 1bis e 192 cod. proc. pen., in quanto, dalla frase del 4 ottobre 2023, come detto, non emerge alcun reato; nel corso della conversazione intercettata il 31/12/2003 il [REDACTED] non ha mai



informato [REDACTED] dell'esistenza di indagini in corso; mentre la frase captata durante la conversazione tra terzi del 18 gennaio 2024, in cui viene citato [REDACTED] è priva dei necessari riscontri esterni (si citano, quanto alle conversazioni tra terzi e al loro utilizzo in fase cautelare, Sez. 1, n. 37.588 del 18/06/2014; con riguardo alla valutazione dei risultati delle intercettazioni di comunicazioni, e alla necessità che le stesse siano connotate dai caratteri di chiarezza e decifrabilità dei significati, sezione 1, n. 8123 del 11/02/2022; S.U. 39915 del 2002 e altre) e comunque risulta certamente violato il canone *in dubio pro reo* (si cita, sezione 3, n. 31.022 del 22/03/2023).

2.1.3. La motivazione appare inoltre viziata sotto il profilo della consequenzialità cronologica, considerato che l'imputazione cautelare individua il *tempus commissi delicti* nel 4 ottobre 2023, mentre il colloquio tra [REDACTED] e [REDACTED] è avvenuto il 31 dicembre 2023 e quello tra i detenuti [REDACTED] e [REDACTED] solo il successivo 18 gennaio 2024.

2.2. Col secondo motivo deduce la violazione degli artt. 274, comma 1, lettera c.), cod.proc.pen. e 133 cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari nella specie del pericolo di recidiva.

Si individua la dedotta violazione di legge (*rectius*: vizio di motivazione) nell'affermazione incoerente secondo cui l'esistenza delle esigenze cautelari si trarrebbe dall'ampiezza e sistematicità dei contatti riservati con i detenuti, laddove la posizione dell'indagato nell'ampio materiale investigativo appare occasionale, quasi fortuita, e gli elementi a suo carico esigui e irrilevanti.

La prognosi di recidiva appare quindi espressa in macroscopica violazione dei consolidati principi della Corte di legittimità, che richiedono l'attualità del rischio di recidiva, anche in relazione alla elevata probabilità che l'occasione del delitto si verificherà (si cita, sezione 3, n. 36.919 del 19/05/2015).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la aspecificità e la manifesta infondatezza dei motivi.

2. Il quinto motivo di ricorso, che deve essere logicamente trattato in via prioritaria, nella misura in cui lamenta l'omessa valutazione di questioni specificamente sottoposte con la memoria depositata nell'udienza davanti al tribunale del riesame, è generico per aspecificità intrinseca, l'indicata memoria non essendo stata allegata al ricorso.

2. Il primo motivo di ricorso afferente la sussistenza della gravità indiziaria, è generico per aspecificità estrinseca.

2.1. Va ricordato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.2, n.9212 del 02/02/2017, Rv.269438; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178).

Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la



congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema che hanno riaffermato il principio secondo cui il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019 Cc. Rv. 276976 - 01).

Sono, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice.

2.2. Con specifico riferimento poi alle produzioni, peraltro effettuate non già ai sensi e nei termini di cui all'articolo 165 bis disp. att. cod. proc. pen, ma attraverso l'allegazione al ricorso di una *pen drive*, contenente video e file audio delle intercettazioni oggetto di trascrizione, deve altresì ribadirsi l'insegnamento di questa Corte secondo cui è certamente inammissibile il motivo di ricorso che sottopone al giudice di legittimità atti processuali per verificare l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio ad essi relativo compiuto dal giudice di merito ed ottenerne una diversa valutazione (Sez. 7, Ordinanza n. 12406 del 19/02/2015 Cc., Rv. 262948 - 01).

2.3. Tali principi, specificamente declinati nella materia delle intercettazioni di conversazioni telefoniche o, come nel caso in esame tra presenti, individuano quale questione schiettamente di fatto, dunque rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (*ex plurimis*, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784; Sez. 3 - , Sentenza n. 44938 del 05/10/2021 Ud., Rv. 282337 - 01); quando la sentenza impugnata - ovvero come nel caso in esame l'ordinanza - abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti,



costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 1 - , Sentenza n. 25939 del 29/04/2024 Ud., Rv. 286599 - 01).

2.4. Nel caso in esame l'ordinanza impugnata risulta, avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in relazione alla dedotta condotta di favoreggiamento personale dei detenuti [REDACTED] e [REDACTED] tempestivamente avvisati da ricorrente delle attività intercettive all'interno della casa circondariale.

Con la doglianza non risulta individuato alcun difetto di congruenza logica della motivazione, profili di apprezzabile travisamento, nella fattispecie, non vengono dedotti neppure dalla difesa del ricorrente, che si limita a sostenere - con argomenti interamente versati in fatto - la natura equivoca e variamente interpretabile della comunicazione, costituente secondo il giudice dell'appello cautelare una forma di avviso, che l'agente [REDACTED] ebbe cura di effettuare in favore del detenuto [REDACTED] senza però attribuire alla critica un effettivo substrato contenutistico, neppure palesando una logica alternativa plausibilmente valida, e, soprattutto, senza considerare il contesto in cui avvenne il colloquio e gli ulteriori elementi, individuati nella conversazione tra lo stesso [REDACTED] e un altro detenuto - che proprio di analoga comunicazione proveniente dal [REDACTED] esplicitamente riferita alla presenza delle microspie, aveva trattato - nonché nell'ulteriore lunghissimo colloquio notturno, tra il [REDACTED] e il ricorrente, cui quest'ultimo mostrando indubbia familiarità, aveva richiesto aiuto e protezione.

Contrariamente all'assunto difensivo non emerge nessuna illogicità neppure sotto il profilo cronologico, laddove la conversazione del 31 dicembre 2023 è richiamata al fine di qualificare la natura dei rapporti fra [REDACTED] e [REDACTED] così, unitamente al colloquio del 4 ottobre 2023 con [REDACTED] riscontrando il netto ed inequivoco contenuto della conversazione fra terzi del 18 gennaio 2024, contenente un testuale riferimento alle intercettazioni e al fatto che dell'attività captativa in corso [REDACTED] fosse stato, in precedenza, avvisato dal [REDACTED] dunque è logicamente coerente la collocazione dei fatti in epoca antecedente.

2.5. Considerato poi che il reato di favoreggiamento personale è integrato da qualunque condotta, attiva o omissiva, che provochi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche sono già in corso o si potrebbero iniziare, non essendo necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito (S Sez. 6 - , Sentenza n. 13143 del 01/03/2022 Ud, Rv. 283109 - 01ez. 6, Sentenza n. 9415 del 16/02/2016 Ud., Rv. 267276 - 01), privo di pregio appare infine l'assunto difensivo che vorrebbe la condotta del [REDACTED] estranea al perimetro delle condotte sanzionate ai sensi dell'art 378 c.p. in quanto, non direttamente coinvolto nelle condotte di introduzione di generi di età dati all'interno della casa circondariale, si sarebbe limitato al più a comportamenti inopportuni, laddove, come si è visto, è emerso un quadro di gravità indiziaria afferente una condotta di ausilio al fine di consentire la elusione delle investigazioni in corso, restando irrilevante che avesse una specifica contezza del preciso fatto materiale integrante il reato presupposto, la norma richiedendo soltanto la sua sussistenza obiettiva non disconosciuta dal favoreggiatore (sul punto si veda la già richiamata, Sez. 6 - , Sentenza n. 13143 del 01/03/2022 Ud. , Rv. 283109 - 01).

3. È generico, oltre che manifestamente infondato, il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione di norme processuali in ordine alla ritenuta sussistenza delle



esigenze cautelari con specifico riguardo al ravvisato pericolo reiterazione di fatti analoghi che difetterebbe, invece, di significativa attualità.

3.1. Rimarcato che cadono nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso, i motivi che contestano in termini meramente assertivi e apodittici, la decisione impugnata, senza esporre una critica puntuale al provvedimento (Sez. 6 - , Sentenza n. 23014 del 29/04/2021 Ud. Rv. 281521 – 01, e le massime in essa richiamate; Sez. 1, Sentenza n. 39598 del 30/09/2004 Ud. (dep. 11/10/2004) Rv. 230634 – 01), osserva il Collegio che nel laconico motivo di ricorso non appaiono minimamente considerate né, soprattutto, confutate, le ragioni che hanno determinato l'accoglimento dell'appello del pubblico ministero e la conseguente applicazione al [REDACTED] della misura coercitiva e di quella interdittiva, limitandosi il ricorrente ad affermare apoditticamente il difetto di attualità delle esigenze cautelari, invece, come sopra esposto (si veda sub 1.2. del ritenuto in fatto) individuate puntualmente dal giudice della cautela con motivazione priva di vizi logici, aderente alle emergenze procedurali e coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità che non si presta a censure in questa sede.

3.2. Del vero il ricorrente si limita a riportare, per un'intera pagina, un lungo stralcio di un precedente provvedimento di questa Corte (si cita, sezione 3, n. 36.919 del 19/05/2015), lamentando, ancora una volta, l'esiguità degli elementi a suo carico, in uno col fatto che allo stesso sia stato contestato un solo reato, il che evidentemente non esclude né confligge con la affermazione della acclarata contiguità con esponenti di spicco della criminalità, in specie [REDACTED] e [REDACTED] quale si trae non soltanto dall'episodio dell'ottobre 2023 ma, ancor più nettamente, dalla lunga conversazione del 31 dicembre successivo, così esclusa anche la tesi della natura occasionale e contingente dei rapporti.

3.3. Oltretutto, con riguardo al lamentato difetto di attualità del pericolo di recidiva, è bene rammentare che non occorre la previsione di specifiche occasioni di recidiva (si vedano da ultimo in tal senso Sez. 5 - , Sentenza n. 22344 del 05/03/2025 Cc, Rv. 288197 - 01; Sez. 1 - , Sentenza n. 26618 del 11/07/2025 Cc.Rv. 288476 - 01, con le quali appare superato l'orientamento espresso da Sez. 6 - , Sentenza n. 11728 del 20/12/2023 Cc., dep. 2024, Rv. 286182 - 01, in virtù del quale sarebbero invece necessari elementi indicativi di un'occasione prossima), peraltro facilmente ipotizzabili laddove il ricorrente sia nuovamente immesso in servizio, eventualmente anche nella originaria sede di lavoro. Né infine, attesa la gravità dei fatti, assume rilievo di per sé la circostanza, peraltro già valorizzata ai fini della scelta delle misure non custodiali, che si tratti di un soggetto incensurato (Sez. 1 - , Sentenza n. 30405 del 13/06/2025 Cc.Rv. 288567 - 01).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. Si dispone infine, per quanto di competenza, la comunicazione del dispositivo all'amministrazione di appartenenza del ricorrente.

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. visto l'art. 154-ter,



disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della cancelleria, la comunicazione con modalita' telematiche del dispositivo all'amministrazione di appartenenza del ricorrente (ministero della giustizia).

Così è deciso, 16/01/2026

Il Consigliere estensore
SILVIA BADAS

Il Presidente
ALDO ACETO

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.

